



Al
Consiglio comunale
del comune di Cadempino
6814 Cadempino

MESSAGGIO MUNICIPALE N° 6/2021

ACCOMPAGNANTE L'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI CADEMPINO

(Risoluzione municipale n° 448 dell'8 novembre 2021)

Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio municipale abbiamo il piacere di sottoporre alla vostra cortese attenzione, per esame e approvazione, l'aggiornamento del Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del comune di Cadempino.

Il Regolamento concernente la videosorveglianza, attualmente in vigore, è stato approvato del Consiglio comunale il 16 novembre 2009 ed in seguito approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione n° 46 RE-10803 del 11 gennaio 2010.

In collaborazione con l'incaricato della protezione dei dati, con circolare SEL n. 20200428-6 la Sezione degli enti locali ci comunica quanto segue.

Alcuni comuni stanno valutando, e in parte già usano, nuove tecnologie di sorveglianza e di controllo del cittadino. Si tratta in particolare dell'inseguimento e del tracciamento di movimenti e comportamenti, del riconoscimento facciale, della videosorveglianza mobile tramite Bodycam e Dashcam e dell'identificazione di targhe di veicoli.

I dati raccolti tramite queste nuove applicazioni possono facilmente essere interfacciati con dati personali elaborati in altre banche dati; sono così creati i presupposti per l'elaborazione di estesi profili della personalità.

Queste applicazioni implicano elaborazioni di dati che sollevano questioni di ordine legale e costituzionale, attualmente non ancora del tutto chiarite a livello di legge cantonale e federale.

Ciò posto, tenuto conto dell'art. 6 cpv. 3 LPDP, l'incaricato cantonale della protezione dei dati ha proceduto ad un aggiornamento dei regolamenti standard sulla videosorveglianza del demanio pubblico comunale proposto ai comuni, definendo e delimitando i tipi e le modalità di videosorveglianza ritenuti attualmente leciti a livello comunale.

Per motivi pratici si allega al presente messaggio il Regolamento attualmente in vigore e quello nuovo standard sulla videosorveglianza.

Inoltre alleghiamo le spiegazioni relative al Regolamento standard dell'incaricato sulla videosorveglianza del demanio pubblico comunale.

Per le considerazioni espresse invitiamo il Consiglio comunale a voler così risolvere:

1. È approvato nel complesso l'aggiornamento del Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del comune di Cadempino, e meglio come al testo allegato e parte integrante del presente messaggio municipale.
2. Il Municipio è competente per fissare l'entrata in vigore del nuovo Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del comune di Cadempino, previa ratifica del documento da parte della Sezione degli enti locali.

Con osservanza.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

T. Cantamessi

Il Segretario:

R. Sorci



Allegati

*Commissione incaricata dell'esame e del rapporto:
- petizioni*

COMUNE DI CADEMPINO

**REGOLAMENTO CONCERNENTE LA
VIDEOSORVEGLIANZA SUL
TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL
COMUNE DI CADEMPINO**



Novembre 2021

Art. 1 Campo di applicazione

¹Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del comune di Cadempino eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.

²Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1 che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).

Art. 2 Definizioni

a. Videosorveglianza dissuasiva

¹Con la videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.

²La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.

³L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.

b. Videosorveglianza osservativa

¹Con la videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.

²La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

Art. 3 Scopo della videosorveglianza

La videosorveglianza ai sensi del presente regolamento avviene a supporto dell'esecuzione delle funzioni di polizia comunale.

Art. 4 Modalità di videosorveglianza

La videosorveglianza avviene in modo fisso, nelle modalità dissuasiva e osservativa del traffico, nelle seguenti circostanze:

- a) a tempo indeterminato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza e l'ordine pubblico;
- b) a tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza e l'ordine pubblico.

Art. 5 Principi

¹Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile, segnatamente con cartelli indicatori in prossimità delle singole videocamere.

²La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.

³Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.

⁴Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

Art. 6 Trasmissione di dati a terzi

¹Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.

²Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 7 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini

¹Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 14 giorni.

²È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

Art. 8 Organo responsabile

¹Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.

²Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le ulteriori modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.

³Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

Art. 9 Approvazione e entrata in vigore

¹Il Municipio fissa l'entrata in vigore del presente regolamento dopo la ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

²Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del comune di Cadempino del 16 novembre 2009.

SPIEGAZIONI RELATIVE AL REGOLAMENTO STANDARD DELL'INCARICATO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL DEMANIO PUBBLICO COMUNALE

A. INTRODUZIONE

La videosorveglianza pubblica è l'attività di vigilare su un luogo o un bene amministrativo pubblico a distanza, con apparecchi in grado di raccogliere immagini e suoni e di trasmetterli a una centrale di sorveglianza per visione in tempo reale (ad esempio, videosorveglianza osservativa del traffico), oppure per registrazione a fini dissuasivo-repressivi. Negli ultimi tempi, la videosorveglianza e il controllo del cittadino sul demanio pubblico sono passati dal presidio elettronico fisso del demanio pubblico per la sorveglianza dissuasiva a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico e per la sorveglianza osservativa del traffico, a un insieme di applicazioni invasive, tecnicamente molto performanti e con multiple finalità, quali l'identificazione, l'inseguimento e il tracciamento, anche in tempo reale, di persone, facce, sagome, colori o targhe di veicoli. Tecnicamente, i dati personali raccolti possono, inoltre, essere facilmente interfacciati con i dati elaborati in altre banche dati, creando così i presupposti per l'elaborazione di estesi profili della personalità. Più precisamente, a seconda dei modelli di videocamera, le moderne tecnologie di videosorveglianza si distinguono attraverso una serie di caratteristiche, tra le quali:

- a. alta risoluzione, accuratezza e qualità d'immagine, anche in condizioni di scarsa luminosità;
- b. elevato fattore di ingrandimento d'immagine (zoom);
- c. capacità di rilevamento o individuazione facciale, di forme, colori, targhe di veicoli o altro;
- d. registrazione audio;
- e. abilità di roteazione del campo visivo in tutte le direzioni;

Queste applicazioni sollevano questioni di ordine legale e costituzionale e l'attuale quadro legale non offre la necessaria chiarezza giuridica per il loro impiego da parte dei Comuni. Per questo motivo, al momento i tipi di videosorveglianza comunale ritenuti attualmente leciti per i Comuni alla luce del diritto positivo sono:

- videosorveglianza dissuasiva (o preventiva-repressiva), e
- videosorveglianza osservativa del traffico.

Gli organi legislativi e/o esecutivi cantonali responsabili si determineranno sulle esatte competenze comunali in materia di videosorveglianza sulla base delle risultanze del costituendo gruppo di lavoro sulla videosorveglianza e altri strumenti di controllo del cittadino.

B. QUADRO LEGALE

La videosorveglianza costituisce un'elaborazione sistematica di dati personali potenzialmente meritevoli di particolare protezione (art. 4 cpv. 2 e 4 LPDP). I dati personali possono essere elaborati in modo sistematico qualora esista una base legale. Se i dati sono meritevoli di particolare protezione, la base legale deve essere di rango formale (art. 6 cpv. 1 LPDP). La base legale deve prevedere, tra l'altro, l'oggetto e lo scopo dell'elaborazione, l'organo responsabile, gli organi partecipanti e gli utenti, i destinatari di dati, le modalità e le condizioni, la cerchia delle persone interessate, la durata della conservazione dei dati e le misure di sicurezza (art. 6 cpv. 3 LPDP).

Il Comune può legiferare in materia di videosorveglianza entro i limiti posti dalla Costituzione e dalle leggi (art. 16 cpv. 2 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino), in particolare dagli art. 107 LOC e dall'Allegato 2 del Regolamento LCPol (R LCPol, art. 2) riguardanti i compiti di polizia comunale. L'Incaricato cantonale della protezione dei dati mette a disposizione un regolamento standard al quale i Comuni possono orientarsi nell'emanazione dei regolamenti sulla videosorveglianza.

L'ICPD esamina i progetti di regolamenti comunali (art. 30a lett. f LPDP). Nell'esercizio di tale funzione non procede, di regola, a chiarificazioni dei fatti, ma emette un preavviso all'attenzione dell'autorità richiedente alla luce dell'atto legislativo e di norme generali sulla videosorveglianza. Può proporre alle autorità soggette alla legge la modifica dell'atto legislativo, qualora ciò sia ritenuto necessario per la sicurezza del diritto e a garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare dei diritti della personalità e della sfera privata.

C. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

ART. 1: CAMPO DI APPLICAZIONE

Cpv. 1:

Il campo di applicazione del Regolamento standard è definito e delimitato attraverso a) l'area geografica assoggettata alla misura, b) l'organo responsabile e c) lo strumento.

a) Area videosorvegliata

Per quanto riguarda l'area videosorvegliata, essa è delimitata al demanio pubblico comunale, il quale è costituito, secondo il presente Regolamento, dai beni pubblici d'uso comune appartenenti al demanio naturale e artificiale. Fanno parte del demanio pubblico comunale ai sensi del Regolamento standard i beni pubblici d'uso comune come strade, piazze, parcheggi pubblici, fontane, monumenti, parchi, giardini pubblici, eco-centri, cimiteri, foreste e pascoli. Vanno aggiunti al demanio pubblico i beni privati sui quali il Comune ha potere di disposizione (ad esempio, la strada o il passaggio d'uso pubblico su fondo privato). Sono invece esclusi dal concetto di demanio pubblico ai sensi del modello di regolamento i beni amministrativi adibiti all'adempimento di specifici compiti legali come gli edifici dell'amministrazione comunale, le scuole, gli ospedali, le case anziani, le case di cura, le aziende comunali, i musei, con i rispettivi interni, nonché piazzali o giardini antistanti, indipendentemente dal fatto che questi beni amministrativi possano, a determinate condizioni e orari, essere accessibili anche al pubblico. Per questi beni vanno predisposti dei regolamenti ad hoc sulla videosorveglianza. Sono ugualmente escluse dal concetto di demanio pubblico comunale gli immobili di proprietà privata, come cliniche o case o residenze private per anziani, nei quali vengono svolti compiti pubblici previsti dal diritto comunale o superiore. È esclusa dal demanio pubblico qualsiasi proprietà privata adibita a uso privato, anche se aperta al pubblico. Il Comune non è guardiano della proprietà privata e non può quindi avvalersi del regolamento sulla videosorveglianza del demanio pubblico comunale per sorvegliare, ad esempio, interi quartieri, ivi compresi i fondi o immobili di proprietà privata. È giustificabile una videosorveglianza del demanio pubblico da parte del Comune che tocca in misura minore e a titolo collaterale i fondi o immobili privati, riservate adeguate misure di protezione dei dati (Privacy Filters, vedi commento ad art. 4 cpv. 2). Nelle questioni di videosorveglianza da parte di privati su suolo o all'interno di immobili privati, il regolamento comunale non è applicabile e il Comune non è competente. Rimane riservata la competenza dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, in applicazione della LPD federale.

b) Organo responsabile della videosorveglianza

In merito all'organo responsabile della videosorveglianza, esso è costituito dal Comune stesso (e per esso, dall'organo incaricato di effettuare la videosorveglianza, designato dal Municipio nel diritto materiale) o da suoi mandatari.

È mandatario del Comune una persona fisica o giuridica di diritto privato da esso incaricata, che svolge delle mansioni di sorveglianza in nome e per conto del Comune in seguito alla conclusione di un contratto di mandato con quest'ultimo (ad esempio, società private di sorveglianza).

c) Strumento di sorveglianza

Lo strumento utilizzato per la sorveglianza del demanio pubblico è la videocamera o la rete di videocamere utilizzate dal Comune.

Cpv. 2: Riserva della Legge sulla protezione dei dati personali

Il richiamo alla legge cantonale sulla protezione dei dati è importante in particolare per quanto riguarda i diritti della persona interessata (art. 22 segg. LPDP), la quale può in particolare richiedere l'accesso in qualsiasi momento alle videoregistrazioni che la concernono, ad esclusione delle immagini di terzi.

Esclusione dal campo di applicazione

Il Regolamento non si applica alla sorveglianza praticata da terzi (Cantone, Confederazione, privati). Ad essa si applica:

- i. La legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP; RL 1.6.1.1) e il relativo regolamento d'applicazione (R LPDP; RL 1.6.1.1.1), per la videosorveglianza attuata da enti statali o parastatali cantonali;
- ii. La legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e la sua ordinanza di applicazione (OLPD; RS 235.11), per la videosorveglianza di enti statali o parastatali federali;
- iii. La LPD e l'OLPD (e, se del caso, il Codice penale [CP; RS 311.0]), nonché l'atto di autorizzazione o concessione dell'uso accresciuto del demanio pubblico comunale, per la sorveglianza operata dai privati; Da notare a questo proposito che un leggero sconfinamento (max. 50 cm) sul demanio pubblico del campo di visione di una videocamera adibita alla sorveglianza di un fondo o immobile privato (ad esempio, un marciapiede o una strada pubblica antistante un'abitazione privata), può essere tollerato senza concessione o autorizzazione, a condizione che ciò sia giustificato da reali e comprovate necessità di sicurezza. Il Comune è in ogni caso legittimato a procedere a un controllo dell'angolo di visione della videocamera e a prescrivere specifiche condizioni della sorveglianza. Sono esempi di videosorveglianza del demanio pubblico comunale da parte di privati su concessione o autorizzazione dell'uso accresciuto del demanio pubblico la sorveglianza dell'area adibita a ristorazione antistante un locale pubblico, la videosorveglianza di un porto da parte di una società o club di navigazione o la videosorveglianza al bancomat da parte di una banca con campo di visione esteso al demanio pubblico. Vanno implementate applicazioni di filtraggio dei volti (privacy filters).

Le seguenti forme di videosorveglianza e controlli da parte della polizia comunale non sono attualmente disciplinate in modo chiaro dal diritto di polizia e vanno perciò evitate:

- a) Identificazione di targhe veicoli per il contrasto e il sanzionamento di violazioni di norme comunali sul divieto di traffico di non-residenti in determinate aree del demanio pubblico comunale (combinati art. 9b e 25 LPol);
- b) Videosorveglianza mobile tramite bodycam e le dashcam (art. 9c e 25 LPol);
- c) Riconoscimento facciale, profilazione di movimenti e altre forme invasive di videosorveglianza e controllo;

a) Identificazione di targhe di veicoli

Attualmente, l'uso di apparecchi fotografici per l'identificazione di targhe di veicoli è previsto in modo esplicito per la polizia cantonale (art. 9b Lpol). La legittimità del loro uso da parte della polizia comunale non è stabilita in modo chiaro (combinati art. 9b e 25 Lpol).

Gli organi legislativi e/o esecutivi cantonali responsabili si determineranno sulle competenze comunali in materia di identificazione di targhe di veicoli alla luce delle risultanze del costituendo gruppo di lavoro sulla videosorveglianza e altri strumenti di controllo del cittadino. Fino a quel momento, la prassi in atto presso alcuni Comuni di usare apparecchi di identificazione di targhe di veicoli può, secondo l'ICPD, provvisoriamente essere tollerata. In ogni caso, il Tribunale federale ha recentemente riconosciuto la necessità di disciplinare l'impiego di tali strumenti nel diritto formale. Secondo il Tribunale federale, vanno disciplinati, in particolare, lo scopo, la portata dell'elaborazione, la conservazione e la cancellazione dei dati (sentenza 6B_908/2018 del 7 ottobre 2019, consid. 3.3.1; allegata). A livello comunale vanno, di conseguenza, se del caso, emanate delle norme di regolamento specifiche all'identificazione di targhe di veicoli.

b) Bodycam e Dashcam

Secondo i combinati art. 9c e 25 LPol, l'uso della videosorveglianza fissa e mobile durante manifestazioni di massa e interventi di polizia con rischio oggettivo per persone e agenti è di competenza della polizia cantonale, ad esclusione della polizia comunale (sull'uso di Bodycam e Dashcam, vedi scritto del Consiglio di Stato dell'11 luglio 2017 ai Comuni ticinesi). Con videosorveglianza mobile è intesa quella attuata tramite Bodycam e Dashcam, ad esclusione di altre modalità di sorveglianza, quali la posa, rispettivamente lo spostamento sul territorio, per un periodo determinato di tempo, di un impianto di videosorveglianza.

c) Riconoscimento facciale

L'uso di applicazioni di riconoscimento facciale da parte dei Comuni non è, attualmente, previsto dal diritto. Ritenuta l'attuale ripartizione dei compiti di sicurezza e di ordine pubblico tra polizia cantonale e polizia comunale e riservata la ponderazione dei soggiacenti interessi pubblici e della proporzionalità, il riconoscimento facciale è, di principio, di competenza legislativa e esecutiva cantonale.

ART. 2 DEFINIZIONI

Visti i compiti di polizia locale che il comune è chiamato a svolgere in virtù dell'art. 107 LOC e dell'Allegato 2 del Regolamento della legge sulla collaborazione tra polizia cantonale e polizie comunali e richiamate le competenze esclusive della Polizia cantonale, la videosorveglianza comunale è attualmente limitata alla videosorveglianza dissuasiva del demanio pubblico comunale e osservativa del traffico:

a) Videosorveglianza dissuasiva

Con la videosorveglianza dissuasiva (o preventiva), s'intendono prevenire le minacce e i turbamenti (ad esempio, vandalismo) alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile (dissuasiva) di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene pubblico d'uso comune. Si tratta quindi di una misura preventiva di polizia di natura tecnica tesa alla diminuzione della criminalità.

La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine (idealmente con l'applicazione di *Privacy Filters*), indipendentemente da un evento concreto di sicurezza. Tuttavia, la sorveglianza intesa come osservazione delle immagini non avviene in tempo reale, ma unicamente in reazione alla commissione di un atto illecito avvenuto, tramite la puntuale analisi delle immagini registrate e l'identificazione e sanzionamento degli autori. In quanto metodo di messa in sicurezza di mezzi di prova di potenziali infrazioni, la videosorveglianza dissuasiva è in stretto nesso con il perseguimento penale e presenta quindi una doppia natura: dissuasiva (scopo principale) e repressiva (perseguimento penale).

b) Videosorveglianza osservativa

Con la videosorveglianza osservativa (o in tempo reale) s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli (incidenti stradali, ingorghi, ecc.). La videosorveglianza osservativa avviene perlopiù in tempo reale, con immagini in chiaro, e senza registrazione delle immagini, anche se non è esclusa a priori la registrazione.

Per questo tipo di videosorveglianza sono utilizzate di norma tecnologie, rispettivamente impostazioni video, che non consentono d'identificare singole persone o targhe di veicoli, ma unicamente un'immagine panoramica, o d'insieme.

ART. 3: SCOPO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Gli scopi della videosorveglianza secondo il Regolamento standard consistono nel supporto della polizia nell'esecuzione delle funzioni di polizia locale di pertinenza comunale previste dall'art. 107 LOC e dall'Allegato 2 del Regolamento della legge sulla collaborazione tra polizia cantonale e polizie comunali, R LCPol.

ART. 4 MODALITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA

L'art. 6 cpv. 1 e 3 LPDP prevede, tra l'altro, l'obbligo del disciplinamento delle modalità della videosorveglianza. Il Regolamento standard sulla videosorveglianza si arricchisce perciò di una nuova norma che limita, innanzitutto, la videosorveglianza comunale alle modalità dissuasiva e osservativa del traffico. Inoltre, la norma precisa che la videosorveglianza avviene unicamente in modalità fissa. A seconda della portata temporale delle problematiche di sicurezza e ordine pubblico, la videosorveglianza può avvenire a tempo indeterminato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza e l'ordine pubblico, oppure a tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza e l'ordine pubblico. Modalità di videosorveglianza, come la posa, rispettivamente lo spostamento sul territorio, per un periodo di tempo determinato, di un impianto di videosorveglianza, è considerata videosorveglianza fissa.

ART. 5: PRINCIPI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Cpv. 1: Principio della buona fede

Per quanto riguarda l'informazione delle persone interessate (principio della buona fede, o della trasparenza), e quindi, concretamente i cartelli indicatori di videosorveglianza, essi vanno posizionati presso ogni singola videocamera e devono presentare il contenuto minimo seguente:

- Simbolo o scritta indicativa della presenza di un impianto di videosorveglianza;
- Organo responsabile.

Cpv. 2: Principio di proporzionalità

La proporzionalità va esaminata alla luce del caso specifico e degli obiettivi perseguiti, tenendo conto del contesto concreto (in particolare, della sensibilità dell'area pubblica interessata). La videosorveglianza è proporzionata se è appropriata e necessaria ad adempiere gli obiettivi d'interesse pubblico perseguiti (aumento della sicurezza in luoghi pubblici grazie alla prevenzione di atti illeciti). Inoltre, deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito dalla videosorveglianza. La videosorveglianza si giustifica segnatamente se una misura parimenti appropriata, ma più mite nell'invasione della personalità, risulta insufficiente a garantire efficacemente lo scopo perseguito.

L'uso di videocamere che permettono l'applicazione di filtri di protezione della personalità del cittadino (Privacy filters con offuscamento dell'immagine delle persone), vanno privilegiate. Le immagini criptate possono essere deciptate in caso di eventi concreti di sicurezza e ordine pubblico, per l'identificazione e il perseguimento delle persone responsabili. Sempre dal punto di vista della proporzionalità, il campo di visione e il numero delle videocamere deve essere limitato allo stretto necessario per l'adempimento del rispettivo scopo. Va valutata la combinazione della videosorveglianza con misure di altro tipo. Quanto alla componente temporale della sorveglianza, va evitato il presidio elettronico continuo, se non è strettamente necessario.

Cpv. 3: Principio della finalità

Va evitato l'uso della videosorveglianza e delle rispettive registrazioni per scopi che esulano da quelli previsti dal Regolamento.

Cpv. 4: Principio della sicurezza

Vanno in particolare definiti e circoscritti i diritti di accesso alle immagini da parte del personale autorizzato secondo il Regolamento, tenendo in particolare conto del principio della proporzionalità. Vanno, inoltre, prese in considerazione misure di sicurezza dell'accesso alle immagini quali credenziali d'accesso, se del caso il criptaggio delle immagini relative a persone (Privacy filters), la conservazione delle immagini in luogo sicuro e inaccessibile a terzi non autorizzati e le copie di sicurezza.

ART. 6: TRASMISSIONE DI DATI A TERZI

Cpv. 1:

Salvo eccezioni previste dal diritto o altrimenti giustificate (necessità della trasmissione per l'adempimento di compiti legali), le videoregistrazioni servono esclusivamente agli scopi enunciati dal Regolamento e sono disponibili unicamente al Comune o ai suoi mandatari.

Cpv. 2:

Le videoregistrazioni possono essere ulteriormente utilizzate in sede giudiziaria, sia da parte del Comune, sia di terzi che ne richiedono l'edizione in cause giudiziarie con il Comune o con altri terzi.

ART. 7: DURATA DI CONSERVAZIONE, ANONIMIZZAZIONE E DISTRUZIONE DEI DATI

Cpv. 1:

Di principio, le videoregistrazioni sono conservate per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dello scopo della sorveglianza. La durata di conservazione è quindi commisurata allo scopo della videosorveglianza. Una durata di conservazione troppo lunga aumenta il rischio di uso abusivo delle registrazioni, mentre che una durata di conservazione troppo corta può compromettere lo scopo stesso della misura. In concreto, la durata di conservazione può variare dalle 24 alle 48 ore, oppure da una o due settimane, eccezionalmente anche più (fino a 100 giorni, vedi DTF 133 I 77), sempreché il Comune la possa giustificare con validi argomenti.

Cpv. 2:

Se lo ritiene opportuno, a garanzia della disponibilità dei mezzi di prova, il Comune può conservare una copia delle registrazioni fino a procedimento concluso.

ART. 8: ORGANO RESPONSABILE

Il Municipio è l'organo responsabile della sorveglianza. In particolare, decide sul contenuto e sul tipo di utilizzazione delle videoregistrazioni, assicurandone il controllo (vigilanza sulla corretta applicazione e sul rispetto del Regolamento e della LPDP) come pure la gestione. Il Municipio può emanare in un'ordinanza d'esecuzione le disposizioni concernenti i diritti e le condizioni di accesso alle immagini all'interno del Comune (clausole di confidenzialità, ecc.). L'ordinanza municipale è costantemente aggiornata in particolare in funzione degli ampliamenti o delle modifiche dei sistemi di videosorveglianza sul territorio. Singoli elementi dell'Ordinanza comunale possono essere ripresi nel Regolamento.

ART. 9: APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

La Sezione degli Enti locali è l'autorità superiore ai sensi del regolamento. Il Municipio è competente per fissare l'entrata in vigore del Regolamento.

COMUNE DI CADEMPINO

**REGOLAMENTO CONCERNENTE LA
VIDEOSORVEGLIANZA SUL
TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL
COMUNE DI CADEMPINO**



Novembre 2009

Art. 1 Basi legali	Basi legali del presente Regolamento sono gli art. 186 e segg. della Legge organica comunale e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.
Art.2 Oggetto e scopo	<p>¹Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Cadempino, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, nonché per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni illegali.</p> <p>²Il Municipio emana una specifica Ordinanza d'esecuzione in materia.</p>
Art. 3 Utilizzazione e principi	Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo del territorio, rispettivamente del traffico, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.
Art. 4 Responsabilità	Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.
Art. 5 Informazione al pubblico	Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.
Art. 6 Registrazione	<p>¹Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di Legge. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 100 ore.</p> <p>²Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 7.</p>

Art. 7
Trasmissione dei
dati a terzi

¹Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.

²Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune di Cadempino, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.

Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle autorità competenti.

³I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 8
Protezione dei
dati

¹Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.

²Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 9
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta
del 16 novembre 2009

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione
n° 46-RE-10803 del 11 gennaio 2010

